

Lo scopo dello strumento della co-progettazione è la definizione ed, eventualmente, la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni “definiti”: tale strumento richiede agli Enti del Terzo Settore la capacità di assumere nuove responsabilità pubbliche e la capacità di vedere oltre ai confini della propria organizzazione. I soggetti ammessi alla co-progettazione e l'amministrazione procedente iniziano, in questo modo, un dialogo teso ad individuare in tutto il partenariato le soluzioni migliori e le risorse per realizzarle. Per tali motivazioni, bisogna uscire dalla logica dello strumento competitivo (gara d'appalto) ed entrare in quella dello strumento collaborativo, per il quale il soggetto del Terzo Settore si propone alla Pubblica Amministrazione, con la modalità e le risorse (umane e strumentali) che riesce a prevedere.

Dopo queste dovute premesse, si forniscono, comunque, le risposte ai quesiti proposti:

Quesito 1:

Si chiede se l'operatore economico debba obbligatoriamente garantire il 100% del numero dei posti richiesti dalla coprogettazione per entrambe le azioni.

Qualora un Legale rappresentante ricopra la medesima carica per diversi operatori economici, è obbligato a costituire una ATI?

Se sì, ricorre l'obbligatorietà alla costituzione ATI anche nel caso ogni operatore economico partecipi esclusivamente ad una singola azione?

Risposta:

L'ETS può presentare un progetto che riguardi anche solo una delle due azioni riportate nell'avviso; si lascia all'ETS libertà di scelta circa la modalità di effettuazione del servizio (ETS singolo, associazione temporanea di scopo...).

Quesito 2:

Pagina 4 Azione 1) ACCOGLIENZA NOTTURNA:

nella richiesta dei 13 posti (5 femminili e 8 maschili) si chiede di mettere a disposizione almeno 2 posti destinati alla pronta accoglienza;

a) sono posti extra quindi 13+2, o sono 11+2?

b) i 2 posti in emergenza sono 1 per il femminile e 1 per il maschile?

Risposta:

I posti sono 11+2; si ipotizzano un posto in emergenza per il maschile ed un posto in emergenza per il femminile.

Quesito 3:

Pagina 5 Azione 2) ACCOGLIENZA SULLE 24 H Funzione base:

a) presenza notturna è una funzione che può svolgere esclusivamente un volontario?

b) pulizia, va garantita con del personale specializzato; quindi assunto dall'operatore economico o una ditta esterna incaricata, o se il progetto tecnico lo prevede, può essere svolta dagli ospiti della/e struttura/e

c) nella richiesta dei 38 posti (13 femminili e 25 maschili) si chiede di mettere a disposizione almeno 2 posti destinati alla pronta accoglienza; sono posti extra quindi 38+2 o sono 36+2?

d) i 2 posti in emergenza sono 1 per il femminile e 1 per il maschile?

Risposta:

Per la presenza notturna si lascia all'ETS la libertà di scelta circa la figura da impiegare; tale aspetto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Per la pulizia si lascia all'ETS libertà di scelta, fermo restando che sarebbe preferibile una pulizia effettuata da personale preparato a tale scopo (specializzato oppure di ditta esterna).

I posti sono 36+2; si ipotizzano un posto in emergenza per il maschile ed un posto in emergenza per il femminile.

Quesito 4:

A pag. 6

a) si chiede di chiarire meglio il punto 1 in quanto non si comprende bene se l'attivazione 5 giorni su 7 sia riferito all'operatore/volontario o alla struttura.

b) nel testo si precisa che le spese su "anagrafe tributaria e tasse comunali" sono a carico del soggetto proponente, si chiede ragione di tale misura in quanto risulta comporta un notevole aggravio economico al soggetto proponente anche nella misura in cui elabora la proposta economica.

Risposta:

Il punto 1 relativo alla attivazione è riferito al volontario; la struttura deve essere aperta 365 gg l'anno, con operatore/i 5/7 compresi festivi.

Le spese genericamente indicate come "anagrafe tributaria e tasse comunali" sono riferite alle utenze delle strutture; non sono quantificabili dall'Ente in quanto dipendono dal tipo di locale messo a disposizione per il servizio e dal tipo di utenza.

Quesito 5:

Pagina 7 articolo 5: Per poter realizzare una proposta economica e progettuale occorre conoscere, almeno indicativamente max e min, dell'importo delle risorse economiche messe a disposizione da parte di Asp.

Risposta:

Essendo il servizio in oggetto da realizzare in coprogettazione tra Ente ed ETS, lo stesso non è da considerarsi come un appalto "classico" soggetto al D.Lgs 36/2023. Elemento essenziale di distinzione tra appalto e coprogettazione è rappresentato dalla circostanza che nel primo caso la Pubblica Amministrazione chiede la realizzazione di un servizio, di cui specifica anche le caratteristiche, nel secondo caso le parti in un confronto analizzano i bisogni ed elaborano le azioni da intraprendere sulla base di una o più proposte di compagine/i ETS. In questo caso specifico, si lascia all'ETS la quantificazione economica del progetto, che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione anche sulla base delle risorse a disposizione per il servizio in oggetto.

Quesito 5:

Pagina 9 art 8: MODALITA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE:

Nel testo si richiede la fatturazione elettronica. Nel caso l'aggiudicatario non sia in possesso di P. IVA (ad. es. ODV), e quindi impossibilitato ad emettere fattura, si chiede se sono ritenute ammissibili le "note di debito" in alternativa alle fatture, ed essendo l'IVA un costo se può essere imputato alla rendicontazione?

Risposta:

Nel caso che il soggetto gestore sia un ODV non in possesso di Partita Iva sono ritenute ammissibili le note di debito, che vengono liquidate nei medesimi termini specificati nell'Avviso.

Si precisa che quanto oggetto di nota/fatturazione da parte dell'ETS è un mero rimborso spese ai sensi dell'Accordo di collaborazione di cui all'art. 11 della l. 241/1990 e, pertanto, fuori dal campo Iva. Non è prevista una quota giornaliera per utente ospitato, ma solo un rimborso per le spese sostenute già comprensive di Iva.